

Manca il decreto alla fonte. Eppure le note si salvano

Il ministero frettoloso fa circolari illegittime

DI CARLO FORTE

Per adottare le disposizioni sugli organici l'amministrazione scolastica deve prima attendere che sia concluso l'iter di formazione del relativo decreto. Se lo anticipa con una circolare il provvedimento è illegittimo. Ma in ogni caso il giudice amministrativo, per poterlo annullare, deve comunque attendere la fase di merito, se i ricorrenti non dimostrano l'imminenza di un danno grave e irreparabile dal quale possono essere colpiti, se il giudice non provvede a sospendere il provvedimento impugnato. È questo il principio affermato dalla terza sezione-bis del Tar del Lazio con un'ordinanza emessa il 20 luglio scorso (3358). Il giudice amministrativo si è pronunciato in sede cautelare, analizzando separatamente i due elementi essenziali che caratterizzano i provvedimenti sulle domande giudiziali di sospensione dei provvedimenti impugnati. Nel caso in discussione si trattava della circolare sugli organici (37/2010) che, come ogni anno, impartisce le disposizioni agli uffici periferici prima che il decreto da cui discendono entri pienamente in vigore. Si

tratta di una prassi costantemente seguita dall'amministrazione, che serve a bypassare le lungaggini del procedimento che determinerebbero la materiale impossibilità di compilare gli organici in tempo per l'avvio dell'anno scolastico. Resta il fatto che la prassi invalsa si discosta da quanto prevede la legge. Anche se vi sono altri giudici che ritengono che i vizi di legittimità di cui soffre possano essere comunque sanati all'atto del perfezionamento del

provvedimento, o i cui effetti siano stati anticipati con circolare (Tar Veneto 480 e 1990/2010). Non di meno, il Tar ha ritenuto di non potere accogliere il ricorso perché i ricorrenti non avevano documentato

Secondo il tribunale amministrativo non sono stati dimostrati i rischi di danno irreparabile che avrebbero giustificato la sospensiva del provvedimento

nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti Ata) direttamente incise dalle circolari impugnate. Di qui «l'omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari» si legge nella sentenza «con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l'emissione del provvedimento di sospensione richiesto». La decisione sulla circolare, dunque, è rimandata all'udienza di merito.

— Riproduzione riservata —

